

FAQ CAREGIVER- INTERVENTO 3.2

Nello schema di domanda si chiede la data del verbale UVI. Per l'assistito del caregiver richiedente il voucher non è mai stato redatto un verbale UVI: deve essere rigettata la domanda?

Il campo del format "data verbale UVI" e della domanda "verbale UVI redatto in data_", deve essere compilato inserendo la data dell'eventuale verbale che l'UVI redige in esito alla valutazione multidisciplinare del paziente e dei relativi bisogni complessivi, giusta applicazione degli strumenti in uso (SVAMA – SVAMD e scala Barthel) per l'attribuzione di punteggi in base alla tipologia e alla gravità della disabilità.

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2020, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare è destinato ai caregiver di persone in condizione di disabilità, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recepita a livello di norma regionale con DD 223/2019, e pertanto tipologia e gravità di disabilità e non autosufficienza vengono accertati con i medesimi criteri previsti dalla DGR 325/2020 (ex art 3 dell'allegato B) per il riconoscimento dei benefici del FNA.

Nello specifico, ai sensi del DM dianzi menzionato, sono riconosciuti disabili gravissimi:

- le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- le persone per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di disabilità valutate con le scale di cui all'allegato 1 del DM 26/09/2016.

Rimane fermo il principio generale che il cittadino possa presentare istanza per accedere ad un beneficio anche nelle more del completamento delle operazioni di accertamento o valutazione della condizione di non autosufficienza, dichiarando espressamente nell'istanza tale evenienza. L'Ambito acquisirà anche successivamente tale valutazione per completare l'istruttoria prima del definitivo riconoscimento del beneficio.

Si richiama in proposito quanto previsto all'art. 3 c. 3, del DM 26/9/2016 [...] *gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.*

Qualora vi fossero ulteriori difficoltà nell'acquisire in tempi utili la valutazione dell'UVI, si richiama quanto già previsto con la DGR n. 325/2020 al punto 7.1 "In tale evenienza le persone richiedenti (assegno di cura) provvedono ad acquisire presso struttura sanitaria pubblica la certificazione medica nonché la valutazione effettuata attraverso le scale ex D.M. 26/9/16 ... ". In questo caso nell'istanza sarà fatto riferimento a detta certificazione nelle dichiarazioni relative alla disabilità grave o gravissima.

Nello schema di domanda deve essere inserita la data dell'accertamento della disabilità grave o gravissima, come da relativo verbale o certificazione.

Destinatari del voucher 3.2 sono i caregiver di utenti NON in carico alla Cure Domiciliari Integrate. I campi, nella domanda e nel format, relativi a "Assistenza Domiciliare Integrata" devono essere compilati?

Il D.D. n. 114 del 23/03/2023, art. 1 c. 6 allegato I, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento del beneficio del voucher € 750,00, che la persona disabile/non autosufficiente di cui il familiare richiedente il voucher si prende cura sia una persona invalida al 100% o titolare di indennità di accompagnamento, valutate come disabili gravi o gravissimi a seguito di valutazione come meglio specificato nei punti successivi dell'allegato. I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, da intendersi non alternativi tra loro:

- NON essere in carico alle Cure Domiciliari Integrate;
- NON essere percettori di altra misura di sostegno, anche di tipo monetario (Assegni di Cura, Vita Indipendente, Dopo di noi, Home Care...) per la condizione di disabilità o non autosufficienza.

Pertanto, la domanda - e conseguentemente il format - deve essere compilata espressamente dichiarando la conformità della persona non autosufficiente ai suddetti requisiti, e pertanto nel caso delle Cure domiciliari integrate dichiarando di NON essere in carico alle suddette.

Ciò in quanto, si rammenta, la domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, a compilazione e responsabilità del dichiarante, mentre il format costituisce adempimento procedurale conseguente a compilazione e responsabilità degli uffici dell'ente locale: per l'effetto, in entrambi i casi è necessaria una compilazione puntuale, anche eventualmente selezionando "NO" nel menù a tendina del format.

In considerazione di quanto sopra, tutte le colonne del format possono essere puntualmente compilate.

È possibile modificare lo "Schema di domanda"?

Trattandosi di uno "Schema di domanda", questo può essere modificato e/o integrato, naturalmente soltanto con informazioni e dati utili al riconoscimento del voucher € 750,00 e, comunque, attenendosi a quanto previsto dall'allegato I del Decreto Dirigenziale n. 114 del 23/03/2023.

In riferimento all'Art. 7 dell'Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 114 del 23 marzo 2023, a fronte del termine finale per l'ammissibilità della spesa indicato nel 31.08.2023, si richiede di indicare il termine iniziale per l'ammissibilità della spesa.

In applicazione del principio di carattere generale, rinvenibile all'art. 11 del DPR 05/02/2018, sono ammissibili la spese sostenute dal beneficiario connesse all'esecuzione della specifica operazione. Si chiarisce pertanto che il Voucher può essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese che i beneficiari sostengano, in relazione all'operazione di cui trattasi, a partire dalla data di adozione del Decreto dirigenziale, ovvero n. 114 del 23 marzo 2023 e fino al 31.08.2023.

In riferimento all'art. 4 - Valutazione delle domande e ammissibilità – punto 3, laddove tra i criteri di priorità viene indicato lo stato occupazionale del caregiver richiedente, si chiede di specificare l'ordine di priorità.

A seguito della verifica dei requisiti richiamati all'articolo 1 della scheda dell'intervento in questione, giusto Decreto Dirigenziale n. 114 del 23 marzo 2023, ciascun Ambito Territoriale individua la platea dei soggetti ammissibili. Laddove il numero dei voucher da destinare alla predetta platea superi la capienza finanziaria preassegnata all'Ambito, lo stesso procederà ad ordinare l'elenco dei soggetti, seguendo i criteri di priorità indicati al punto 3 dell'art. 4 della suddetta scheda, come di seguito dettagliati:

1. età più bassa della persona disabile/non autosufficiente;
2. ISEE;
3. carico assistenziale collegato alla condizione di gravità dell'assistito;
4. stato occupazionale del caregiver richiedente.

Solo in caso di parità rispetto al primo criterio (stessa data di nascita), gli Ambiti dovranno ricorrere all'applicazione del secondo criterio di priorità, ordinando tali istanze in base all'ISEE, dal valore più basso al più alto.

Solo in caso di ulteriore parità rispetto al primo e al secondo criterio, gli Ambiti dovranno ricorrere all'applicazione del terzo criterio di priorità, ordinando tali istanze in base al maggior carico assistenziale collegato alla condizione di gravità dell'assistito.

Solo in caso di parità rispetto al primo, al secondo e al terzo criterio (stessa data di nascita, stesso valore ISEE, stessa condizione di gravità della disabilità dell'assistito), gli Ambiti dovranno infine ricorrere all'applicazione del quarto criterio di priorità, ordinando tali istanze in base allo stato occupazionale del caregiver richiedente, dando priorità ai soggetti disoccupati, poi agli inoccupati e, da ultimo, agli occupati. In caso di ulteriore parità, per ciascuno dei criteri sopra individuati, si tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

È necessario creare un CUP per l'intervento in argomento?

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi.

Il Soggetto titolare è – in genere – l'ultimo anello pubblico della catena di enti lungo la quale si muovono i finanziamenti pubblici prima di essere spesi sul territorio per la realizzazione del progetto.

Ciascun Ambito Territoriale, dunque, è tenuto a creare un proprio CUP per l'intervento in argomento ed a trasmetterlo all'Amministrazione regionale.